SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2002.

Sostituzione del presidente del Comitato di Garanti, previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 22 . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 maggio 2002.

Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'art. 132 del TUIR, da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia . . . . Pag. 8

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 . . . . Pag. 8

Ministero della salute
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Benestan», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 9

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Xatral», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 11

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Mittoval», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, a sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Merighi Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 13

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vlasie Burghelea Valencia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 14

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Miusi Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Nedeloiu Valeriu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 15

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nitulescu Elena Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pucci Marina Emma Nilde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 16

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ileogben Ehelogbai Helen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 17

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Karcz Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Podaru Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 18

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Nitu Nicolae di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 18

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Delgado Gomez German di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Apostol Livia Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pintilie Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 20

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Suarasan Sanda Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Petrescu Virginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 21

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ventocilla Rivera Amelia Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 22

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Felczuk Staniow Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 23

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bargiela Pietrzak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 23

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kolodziej Zdybel Katarzyna Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . Pag. 24

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gapys Aneta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 24

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Concepción Candela Rodríguez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 25

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brunner Michaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 25

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Genetti Susanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 26

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Stötter Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 26

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hofer Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 27

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Campei Evelin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 27

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morelo Sandoval Gisela del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista Pag. 27

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mayr Verena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 28

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Munter Markus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 28

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Oberleiter Waltraud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 29

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Moling Martha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici . . . . Pag. 29

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pinto Garcia Flor Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jacobo Begazo Dolores Socorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 30

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Calapuja Ana Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 31

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Rendon Elvira Bertha Myriam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . Pag. 31

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carmona Quispe Consuelo Otilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 32

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chavez Choque Nelly Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 32

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Del Rio Becerra Erika Vilma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 33

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arenaza Gorez Marleni di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 34

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valdivia Vela Leslie Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 34

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cisneros Brenda Ysabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valdez Pacheco Rosario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mallqui Peralta Tatiana Jessica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 36

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yome Huanca Edy Soledad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 37

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative . . . . . . Pag. 37

DECRETO 7 maggio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro Pag. 38

DECRETO 13 maggio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo . . . . Pag. 38

DECRETO 15 maggio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettiva della regione Lazio. Pag. 38

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Libraria 900» a r.l., in Vigevano . . . . Pag. 41

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «S.A.R. - Servizi aziendali riuniti a r.l.», in Vigevano . . . . Pag. 42

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale «Aurora» a r.l., in S. Giorgio Lomellina . . . . Pag. 42

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sant'Anna a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa lavoratori manzianesi s. a r.l.», in Manziana, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Fontana a r.l.», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 43

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Casa a r.l.», in Noci, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delimar» soc. coop. a r.l., in Manfredonia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 44

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 29 aprile 2002.

Sospensione della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette disposta con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di proroga . . . . Pag. 45

DECRETO 15 maggio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico». Pag. 46

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione alle emissioni nell'anno 2003, di carte valori postali ordinarie tematiche . . . . Pag. 46

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 28 marzo 2002.

Modifica al decreto ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001) concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002. Pag. 47

DECRETO 2 aprile 2002.

Autorizzazione al pagamento alle regioni a statuto speciale e alla provincia autonoma di Trento delle somme relative all'anno 2002 per interventi nel settore del trasporto pubblico locale . . . . Pag. 52

DECRETO 2 aprile 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi . . . . Pag. 52

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2002.

Trasferimento per la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate dall'ufficio locale di Torino 2 all'ufficio locale di Torino 3 . . . . Pag. 53

Agenzia del territorio

DECRETO 24 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo . . . . Pag. 54

Commissione tributaria regionale della Campania

DECRETO 26 aprile 2002.

Attivazione della sezione staccata di Salerno della Commissione tributaria regionale della Campania . . . . Pag. 54

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Sistema Coghinas. Riprogrammazione dei volumi di risorsa derivabili dal 1º maggio al 30 settembre 2002. Ente gestore: ERGA S.p.a. (Ordinanza n. 287) . . . . Pag. 55

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, coordinato con la legge di conversione 24 maggio 2002, n. 100, recante: «Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo *e per le imprese di gestione aeroportuale*» . . Pag. 57

CIRCOLARI

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE 21 maggio 2002, n. **1248.**

Sportello di assistenza della Cassa depositi e prestiti. Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 giugno 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 60

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergidal». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluzerit». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline». . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eifel». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glazidim» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Endospray» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zubrin» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prazil N» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300». . . . . Pag. 62

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço Grosso de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 62

Domanda di registrazione della denominazione «Paia de Lombo de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 62

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari . . . . Pag. 63

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vibonati . . . . Pag. 63

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: Comunicato relativo a precisazioni in merito alle modalità di invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Comunicato relativo alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 2002). . . . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 24 aprile 2002.

Riproduzione del testo del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (Programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) con le modifiche necessarie in relazione all'adozione dell'euro ed alle riduzioni apportate dalla legge finanziaria 2002.

02A05449

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2002.

Sostituzione del presidente del Comitato di Garanti, previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 22.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che prevede l'istituzione di un Comitato di garanti con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti individuati dall'art. 21, comma 2 del citato decreto;

Visto il capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, che disciplina le modalità per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 10 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000, con il quale è stato costituito il Comitato di garanti, composto dal dott. Giuseppe Cogliandro, consigliere della Corte dei conti con funzioni di presidente; dalla prof.ssa Ada Becchi Collidà, esperto nominato dal Governo e dal dott. Murizio Leo, dirigente di prima fascia eletto con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza del 12 settembre 2001, con il quale il dott. Giuseppe Negro, dirigente di prima fascia, è stato nominato componente del Comitato di garanti, in sostituzione del dott. Maurizio Leo, proclamato deputato della Repubblica;

Vista la nota del 4 dicembre 2001, con la quale il dott. Giuseppe Cogliandro ha rassegnato le dimissioni da presidente del Comitato di garanti, in quanto incompatibile con la sua nomina a componente del comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico;

Vista la nota n. 4221 del 17 gennaio 2002, con la quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ha chiesto al presidente della Corte dei conti la designazione di un magistrato da nominare presidente del Comitato di garanti al posto del dott. Giuseppe Cogliandro;

Vista la nota della Corte dei conti del 22 marzo 2002, con la quale si comunica che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nella adunanza del 12-13 marzo 2002, ha designato il dott. Maurizio Meloni, consigliere della Corte dei conti, quale componente del Comitato di garanti con funzioni di presidente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dott. Maurizio Meloni, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del Comitato di garanti, fino alla scadenza dell'organo, in sostituzione del dott. Giuseppe Cogliandro, dimissionario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 4, foglio n. 384

02A07328

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2002.

Individuazione del tasso convenzionale di cambio, di cui all'art. 132 del TUIR, da utilizzare ai fini del trattamento fiscale dei redditi prodotti da cittadini residenti in Campione d'Italia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 132, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'art. 15-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base al quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito, ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che individua i mezzi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto art. 132, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001, relativo alla determinazione del predetto tasso convenzionale di cambio, per i periodi di imposta 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003;

Considerato che, a seguito della modifica apportata al predetto art. 132, comma 1, occorre procedere alla rideterminazione del medesimo tasso convenzionale di cambio;

Ritenuto di utilizzare, a tal fine, i dati relativi alle variazioni della media del cambio ufficiale franco svizzero-euro, nonché alla variazione della differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera;

Considerato che il tasso ufficiale medio di cambio Italia - Svizzera nel triennio 1999, 2000 e 2001 è pari a 1,55624 franchi svizzeri per 1 euro, ovvero a 0,64257 euro per 1 franco svizzero - fonte UIC;

Tenuto conto che la differenza media dei prezzi al consumo tra Italia e Svizzera è del 63% secondo i dati più recenti di fonte OCSE;

Considerato che è, pertanto, necessario fissare per i periodi di imposta 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 il tasso convenzionale di cambio ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;

Considerato quanto comunicato dal Dipartimento del tesoro - Direzione VI, con la nota n. 805428 del 21 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i periodi di imposta 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, i redditi delle persone fisiche prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono determinati applicando un tasso convenzionale di cambio stabilito in euro 0,40482 per ogni franco svizzero.

Roma, 23 maggio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A07295

DECRETO 31 maggio 2002.

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che prevede la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su

un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno con il quale sono stabilite le modalità applicative;

Visto il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, che dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di individuare il suddetto sito informatico e di stabilire le modalità applicative per la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e che pertanto detto sito può essere utilizzato per la pubblicazione delle deliberazioni in questione;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo fiscale» - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc_@finanze.it

3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.

4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

5. Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii sarà data prevalenza secondo il seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta elettronica.

Art. 2.

1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno 2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità ivi previste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
TINO

Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia
TATOZZI

Il capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

02A07454

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Benestan», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 472 del 12 aprile 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000, nel quale la specialità medicinale denominata «Benestan», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 027878038, risulta classificata in classe: «C»;

Vista la domanda del 17 novembre 2000, con cui la Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Benestan» nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 10 gennaio 2001, per la specialità medicinale «Benestan»;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/3500 del 28 dicembre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, della specialità medicinale «Benestan» nella confezione sopra citata;

Vista la nota prot. n. 0004122 del 31 gennaio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, della specialità medicinale sopra citata è di L. 65.700, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che all'art. 85, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2001, sia soppressa la classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, per la specialità medicinale «Benestan»;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che dà mandato alla Commissione unica del farmaco di individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i farmaci concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347», con particolare riferimento all'allegato II, nel quale è incluso il principio attivo a base di alfuzosina, categoria terapeutica omogenea G04CA;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata BENESTAN, a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 027878038, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in classe «A», allegato II provv. CUF 4 dicembre 2001, al prezzo al pubblico, di € 33,93, pari a L. 65.700.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 282

02A07273

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Xatral», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante; «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/1998);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 473 del 12 aprile 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000, nel quale la specialità medicinale denominata «Xatral», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 027314044, risulta classificata in classe: «C»;

Vista la domanda del 3 novembre 2000, con cui la Sanofi Synthelabo S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe B), della specialità medicinale denominata «Xatral» nella confezione sopra citata;

Viste le proprie deliberazioni, adottate nella seduta del 21 novembre 2000 e nella seduta del 10 gennaio 2001, per la specialità medicinale «Xatral»;

Vista la nota prot. 800/Uff.XI/Cipe/3500 del 28 dicembre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, della specialità medicinale «Xatral» nella confezione sopra citata;

Vista la nota prot. n. 0004122 del 31 gennaio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, della specialità medicinale sopra citata è di L. 65.700, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che all'art. 85, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2001, sia soppressa la classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, e del 23 ottobre 2001 per la specialità medicinale «Xatral»;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che dà mandato alla Commissione unica del farmaco di individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i farmaci concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347», con particolare riferimento all'allegato II, nel quale è incluso il principio attivo a base di alfuzosina, categoria terapeutica omogenea G04CA;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata XATRAL, a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 027314044, è classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in classe «A», allegato II del provv. CUF 4 dicembre 2001, al prezzo al pubblico, di € 33,93, pari a L. 65.700.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 283

02A07274

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Mittoval», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, a sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale», (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «Categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale NCR n. 474 del 12 aprile 2000, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000, nel quale la specialità medicinale denominata «Xanaflus», a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse, A.I.C. n. 034314017, risulta classificata in classe: «C»;

Vista la domanda del 17 novembre 2000, con cui la Inverni della Beffa S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «B», della specialità medicinale denominata «Xanaflus» nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 10 gennaio 2001, per la specialità medicinale «Xanaflus»;

Vista la nota protocollo n. 800/Uff.XI/CIPE/3500 del 28 dicembre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico, della specialità medicinale «Xanaflus» nella confezione sopra citata;

Vista la nota prot. n. 0004122 del 31 gennaio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., comunica che il prezzo al pubblico, della specialità medicinale sopra citata è di L. 65.700, ottenuto applicando l'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», che all'art. 85, comma 1, prevede che, a decorrere dal 1º luglio 2001, sia soppressa la classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto dirigenziale n. 34 del 15 febbraio 2001 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2001, nel quale è stato disposto:

a) il trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Mittoval» a base di alfuzosina, nei dosaggi da 2,5 mg - A.I.C. n. 026670024 e da 5 mg - A.I.C. n. 026670036, dalla Schering S.p.a., con sede in Milano, alla Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Milano, già titolare della specialità «Xanaflus» a base di alfuzosina nelle confezioni:

10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse (A.I.C. n. 034314029) e 10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse (A.I.C. n. 034314017);

b) la sostituzione dell'A.I.C. della specialità medicinale «Xanaflus» nelle due confezioni sopra citate,

con l'autorizzazione di due nuove analoghe confezioni del medicinale «Mittoval» - A.I.C. n. 026670048, e A.I.C. n. 026670051;

Vista la nota della Inverni della Beffa S.p.a. del 7 maggio 2001;

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 9 maggio 2001, per la specialità medicinale «Xanaflus»;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che dà mandato alla Commissione unica del farmaco di individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i farmaci concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi della legge 16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347», con particolare riferimento all'allegato II, nel quale è incluso il principio attivo a base di alfuzosina, categoria terapeutica omogenea G04CA;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale denominato MITTOVAL, a base di alfuzosina cloridrato 10 mg, della Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione di seguita specificata: «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato, A.I.C. n. 026670051, e classificata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in classe «A», allegato II provvedimento CUF 4 dicembre 2001, al prezzo al pubblico di € 33,93, pari a L. 65.700.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 284

02A07325

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Merighi Marco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Merighi Marco cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en odontologia conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontaiatra;

Considerato che il titolo del predetto sig. Merighi, è stato conseguito al termine di un percorso formativo svolto solo in parte in un Paese comunitario;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, cerrtificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Merighi;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115, del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 25 febbraio 2002, ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla nonnativa vigente;

Considerato, altresì, che la parte della formazione svolta nel Paese extracomunitario non è superiore ad un terzo dell'intero ciclo formativo e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 115/1992, non è richiesto per il riconoscimento del titolo, il possesso di una esperienza professionale di tre anni;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo licenciado en odontologia, rilasciato in data 14 settembre 2000 dall'Università degli studi della città di Barcellona al sig. Merighi Marco, cittadino italiano, nato a Ferrara, il 27 febbraio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Merighi Marco è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06304

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vlasie Burghelea Valencia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vlasie Burghelea Valencia ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati dopo gli studi effettuati presso il liceo sanitario di Galati (Romania) dalla sig.ra Vlasie Burghelea Valencia, nata a Galati (Romania) il giorno 17 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vlasie Burghelea Valencia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06305

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Miusi Marinela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miusi Marinela ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Miusi Marinela, nata a Urdari (Romania) il giorno 5 settembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Miusi Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06306

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Nedeloiu Valeriu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nedeloiu Valeriu ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dal sig. Nedeloiu Valeriu, nato a Medgidia (Romania) il giorno 8 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nedeloiu Valeriu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte

del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06307

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nitulescu Elena Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nitulescu Elena Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Pitesti (Romania) dalla sig.ra Nitulescu Elena Claudia, nata a Pitesti (Romania) il giorno 26 luglio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nitulescu Elena Claudia è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06308

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pucci Marina Emma Nilde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pucci Marina Emma Nilde ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1992 presso l'Universidad Nacional di Cordoba (Argentina) dalla sig.ra Pucci Marina Emma Nilde, nata a Cordoba (Argentina) il giorno 29 dicembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pucci Marina Emma Nilde è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06309

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ileogben Ehelogbai Helen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ileogben Ehelogbai Helen ha chiesto il riconoscimento del titolo di nursing conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di nursing conseguito nell'anno 1984 presso la Scuola per infermieri di Agbor (Nigeria) dalla sig.ra Ileogben Ehelogbai Helen, nata a Sapele (Nigeria) il giorno 30 luglio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ileogben Ehelogbai Helen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06310

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Karcz Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Karcz Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988 presso l'Istituto professionale per infermieri di Jaworzno (Polonia) dalla sig.ra Karcz Agnieszka, nata a Krakow (Polonia) il giorno 29 aprile 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Karcz Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06311

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Podaru Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Podaru Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dal sig. Podaru Adrian, nato a Jasi (Romania) il giorno 30 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Podaru Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06312

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Nitu Nicolae di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Nitu Nicolae ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di R.M. Valcea (Romania) dal sig. Nitu Nicolae, nato a R.M. Valcea (Romania) il giorno 5 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Nitu Nicolae è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06313

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Delgado Gomez German di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Delgado Gomez German ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1990 presso l'Università de Caldas (Colombia) dal sig. Delgado Gomez German, nato a Manizales (Colombia) il giorno 16 genanio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Delgado Gomez German è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06334

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Apostol Livia Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Apostol Livia Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Apostol Livia Carmen, nata a Buzau (Romania) il giorno 30 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Apostol Livia Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06335

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pintilie Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pintilie Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo sanitario di Brasov (Romania) dalla sig.ra Pintilie Mihaela, nata a Brasov (Romania) il giorno 3 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Pintilie Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06336

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Suarasan Sanda Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Suarasan Sanda Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Cluj Napoca (Romania) dalla sig.ra Suarasan Sanda Liliana, nata a Cugir (Romania) il giorno 14 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Suarasan Sanda Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06337

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Petrescu Virginia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra David Petrescu Virginia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Rm. Valcea (Romania) dalla sig.ra David Petrescu Virginia, nata a Horezu (Romania) il giorno 11 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra David Petrescu Virginia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06338

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ventocilla Rivera Amelia Victoria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ventocilla Rivera Amelia Victoria ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada ed enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2001 presso l'Università statale «San Luis Gonzaga» di Ica (Perù) dalla sig.ra Ventocilla Rivera Amelia Victoria, nata a Junin (Perù) il giorno 1° aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ventocilla Rivera Amelia Victoria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua Italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06339

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Felczuk Staniow Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Felczuk Staniow Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1980 presso il Liceo medico di Slupsk (Polonia) dalla sig.ra Felczuk Staniow Bozena, nata a Gluszyca (Polonia) il giorno 21 febbraio 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Felczuk Staniow Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06340

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bargiela Pietrzak Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bargiela Pietrzak Iwona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso il Liceo medico di Czeladz (Polonia) dalla sig.ra Bargiela Pietrzak Iwona, nata a Siemianowice Slaskie (Polonia) il giorno 30 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bargiela Pietrzak Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06341

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kolodziej Zdybel Katarzyna Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kolodziej Zdybel Katarzyna Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo medico di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Kolodziej Zdybel Katarzyna Barbara, nata a Gdynia (Polonia) il giorno 23 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kolodziej Zdybel Katarzyna Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06342

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gapys Aneta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gapys Aneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1997 presso il liceo medico di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Gapys Aneta, nata a Lodz (Polonia) il giorno 18 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gapys Aneta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06343

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Concepción Candela Rodríguez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Concepción Candela Rodríguez, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna dell'anno accademico 2000 presso la Universidad de Sevilla di Siviglia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconcoscimento del titolo;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la Universidad de Sevilla di Siviglia dalla sig.ra Concepción Candela Rodríguez, nata a Siviglia (Spagna) il giorno 4 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06386

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Brunner Michaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Brunner Michaela, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 407/1975, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio di heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Brunner Michaela, nata a Silandro (Bolzano) il 2 maggio 1975, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06387

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Genetti Susanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Genetti Susanna, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 407/1975, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Visto il servizio prestato presso l'«Istituto Herricht» in qualità di massaggiatore terapeutico per un periodo di tre anni e otto mesi;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito in Austria il 2 luglio 1996 dalla sig.ra Genetti Susanna, nata a Cermes (Bolzano) il 24 febbraio 1967, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06388

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Stötter Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dal sig. Stötter Daniel, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dal sig. Stötter Daniel, nato a Vipiteno (Bolzano) il 28 giugno 1980, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06390

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hofer Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Hofer Andrea, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmassenrin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Hofer Andrea, nata a Merano (Bolzano) il 20 gennaio 1968, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06383

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Campei Evelin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Campei Evelin, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Campei Evelin, nata a Bressanone (Bolzano) il 10 novembre 1980, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06384

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morelo Sandoval Gisela del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morelo Sandoval Gisela del Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta, conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Metropolitana di Baranquilla (Colombia) dalla sig.ra Morelo Sandoval Gisela del Carmen nata a Tierralta Córdoba (Colombia) il 16 ottobre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Morelo Sandoval Gisela del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06385

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mayr Verena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Mayr Verena, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig. ra Mayr Verena, nata a Vipiteno (Bolzano) il 27 dicembre 1964, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06389

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Munter Markus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dal sig. Munter Markus, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 3 luglio 2001 dal sig. Munter Markus, nato a Funes (Bolzano) il 13 gennaio 1964, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06391

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Oberleiter Waltraud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Oberleiter Waltraud, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Oberleiter Waltraud, nata a San Candido (Bolzano) il 17 gennaio 1961, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06392

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Moling Martha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Moling Martha, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und hilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Moling Martha, nata a Brunico (Bolzano) il 1° febbraio 1972, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06393

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pinto Garcia Flor Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pinto Garcia Flor Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1999 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Pinto Garcia Flor Maria, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pinto Garcia Flor Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06370

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jacobo Begazo Dolores Socorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacobo Begazo Dolores Socorro ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1991 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Jacobo Begazo Dolores Socorro, nata a Arequipa (Perù) il giorno 5 aprile 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jacobo Begazo Dolores Socorro è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06371

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Calapuja Ana Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calapuja Ana Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1999 presso l'Università statale San Augustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Calapuja Ana Cecilia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 21 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calapuja Ana Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06372

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Rendon Elvira Bertha Myriam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salas Rendon Elvira Bertha Myriam ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1975 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Salas Rendon Elvira Bertha Myriam, nata a Arequipa (Perù) il giorno 24 gennaio 1951, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salas Rendon Elvira Bertha Myriam è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06373

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carmona Quispe Consuelo Otilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carmona Quispe Consuelo Otilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'Università Nazionale San Augustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Carmona Quispe Consuelo Otilia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 20 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carmona Quispe Consuelo Otilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06374

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chavez Choque Nelly Marina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chavez Choque Nelly Marina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1994 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Chavez Choque Nelly Marina, nata a Arequipa (Perù) il giorno 2 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chavez Choque Nelly Marina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06375

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Del Rio Becerra Erika Vilma di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Del Rio Becerra Erika Vilma ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso l'Università Nazionale San Augustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Del Rio Becerra Erika Vilma, nata a Arequipa (Perù) il giorno 19 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Del Rio Becerra Erika Vilma è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06376

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arenaza Gorez Marleni di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arenaza Gorez Marleni ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998, presso l'Università Cattolica Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Arenaza Gorez Marleni, nata a Arequipa (Perù) il giorno 25 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arenaza Gorez Marleni è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06377

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valdivia Vela Leslie Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valdivia Vela Leslie Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso l'Università Cattolica Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Valdivia Vela Leslie Carmen, nata a Arequipa (Perù) il giorno 29 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valdivia Vela Leslie Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06378

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cisneros Brenda Ysabel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cisneros Brenda Ysabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000, presso l'Università Cattolica San Augustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Cisneros Brenda Ysabel, nata a Arequipa (Perù) il giorno 4 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cisneros Brenda Ysabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06379

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valdez Pacheco Rosario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valdez Pacheco Rosario ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999, presso l'Università Cattolica Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Valdez Pacheco Rosario, nata a Puno (Perù) il giorno 3 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Valdez Pacheco Rosario è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06380

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mallqui Peralta Tatiana Jessica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mallqui Peralta Tatiana Jessica ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999, presso l'Università Cattolica Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Mallqui Peralta Tatiana Jessica, nata a Arequipa (Perù) il giorno 27 febbraio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mallqui Peralta Tatiana Jessica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06381

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Yome Huanca Edy Soledad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Yome Huanca Edy Soledad ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998, presso l'Università Cattolica Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Yome Huanca Edy Soledad, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Yome Huanca Edy Soledad è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Benedetta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marzano sul Sarno, costituita per rogito notaio Rosa Troiano in data 13 dicembre 1983, repertorio n. 5208, registro società 76/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3617;

2) società cooperativa «Europa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vibonati, costituita per rogito notaio Raffaele Pugliese La Corte

in data 27 agosto 1990, repertorio n. 17870, registro società n. 1718, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 5150;

3) società cooperativa «G.I.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno, costituita per rogito notaio Bruno Frauenfelder in data 10 settembre 1986, repertorio n. 7459, registro società n. 1428/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4491;

4) società cooperativa «La California - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marzano sul Sarno, costituita per rogito notaio Olga Frigenti in data 25 gennaio 1984, repertorio n. 76634, registro società n. 325/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3656;

5) società cooperativa «San Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato S. Severino, costituita per rogito notaio Gaspare Monaco in data 16 ottobre 1979 repertorio n. 60184, registro società n. 696/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2680.

Salerno, 6 maggio 2002

Il direttore provinciale: CAPUANO

02A07289

DECRETO 7 maggio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAVORO DI AOSTA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 325 del 6 novembre 1991 con cui è stata ricostituita la commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della regione autonoma della Valle d'Aosta;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal sig. Barucco Giancarlo in data 19 aprile 2002;

Vista la designazione della C.I.S.L. del 19 aprile 2002;

Decreta:

Il sig. Paulon Ermenegildo viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori nella commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, in sostituzione del sig. Barucco Giancarlo dimissionario.

Aosta, 7 maggio 2002

Il direttore regionale: IANNOTTI

02A06631

DECRETO 13 maggio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 70/98 del 28 ottobre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979 n. 639 e dell'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota in data 3 maggio 2002 della Federazione provinciale coltivatori diretti di Bergamo con la quale è stato designato, in sostituzione del sig. Baresi Gualtiero, componente effettivo dimissionario, il sig. Pirola Bruno;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pirola Bruno, residente a Chignolo D'Isola, via Picasso, 1, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori autonomi e in sostituzione del sig. Baresi Gualtiero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 13 maggio 2002

Il direttore provinciale: MARCIANÒ

02A07326

DECRETO 15 maggio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettiva della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 16 del 18 luglio 2001 con la quale il consiglio regionale del Lazio designa la dott.ssa Stefania De Luca quale consigliere di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Stefania De Luca, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Visto il parere negativo della commissione regionale di concertazione per il lavoro;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva della regione Lazio;

Decreta:

La dott.ssa Stefania De Luca è nominata consigliere di parità effettiva della regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Stefania De Luca

Nel 1986 diploma di maturità classica nel (voto 56/60).

Laurea in odontaiatria e protesi dentaria nel 1992 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (voto 110/110 e lode).

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di odontoiatra (voto 80/80) nel novembre 1992.

Iscritta dapprima all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brindisi e poi all'albo di Roma.

Esperienze professionali in Italia e all'estero. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Ha partecipato a corsi di marketing e management odontoiatrico.

Esperta in omeopatia e omotossicologia.

Ha operato privatamente quale libero professionista, sia presso strutture altrui che con proprio studio, e nella sanità pubblica in diverse strutture ospedaliere e ambulatoriali.

Ha avuto interessanti esperienze di attività associative e sindacali, soprattutto nel campo professionale, prendendo parte alle attività di associazioni nazionali ed internazionali anche con responsabilità organizzative.

Fra gli altri aspetti dell'attività professionale ha coltivato l'interesse per l'attuazione di cui si è occupata in vario modo, fino ad essere nominata dall'ordine dei medici di Roma quale membro della commissione donne medico e successivamente dalla FNOMCeO quale membro della commissione provinciale per le pari opportunità (organo di consulenza e di proposta nei riguardi dei problemi inerenti la donna medico o odontoiatra presso l'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma). Nello stesso campo ho seguito a vario titolo anche la normativa in materia di pari opportunità.

Nominata membro della commissione donne medico il 17 gennaio 2000, poi rinominata commissione di parità presso l'ordine dei medici di Roma e in carica fino al dicembre 2002.

Ha collaborato con la società P&P - Pubblico e Privato S.r.l. nella realizzazione di alcuni progetti imprenditoriali, nel 1998 per la realizzazione del Piano marketing e corporate image di adritiateca Lecce S.r.l., nel 1999 per la realizzazione della Campagna di educazione ambientale della provincia di Teramo e nel 2000 per la realizzazione della campagna di sensibilizzazione alla legge n. 624/1994 per la regione Calabria e la regione Abruzzo su incarico di Edinform S.p.a. Lecce.

Ha partecipato ad alcune attività sociali dell'Associazione lavoratori dei servizi territoriali e degli enti collaterali, nel 2000/2001 alla realizzazione di piani di marketing nell'organizzazione e gestione delle dinamiche di accesso degli associati alla grande distribuzione nei diversi settori merceologici dei beni di largo consumo; alla realizzazione di piani di lavoro in ambito previdenziale e creditizio; alla realizzazione di piani di attività per la sperimentazione di dinamiche formative in particolare nel lavoro femminile, nelle pari opportunità e nel mercato del lavoro.

Titoli di studio e professionali:

laureata a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in odontoiatria e protesi dentaria il 21 ottobre 1992 con la votazione di 110/110 e lode;

abilitata all'esercizio della professione, presso la medesima Università, nella seconda sessione autunnale 1992;

dall'ottobre 1998 è iscritta all'albo dei consulenti tecnici del tribunale civile di Roma;

iscritta all'ultimo anno della Scuola di omeopatia, terapia omotossicologica e discipline integrate a Roma e membro dell'Associazione medica italiana di omotossicologia;

iscritta al secondo livello del corso di «Elettro-agopuntura sec. Voll» e membro dell'Associazione italiana di Elettro-agopuntura sec. Voll.

Esperienze professionali ed universitarie:

da prima della laurea ha frequentato lo studio professionale del padre, specialista in odontoiatria in San Pietro Vernotico (Brindisi), che dalla laurea ha affiancato per poi subentrare nella titolarità dello studio nel 1996;

da appena laureata ha collaborato con di alcuni studi privati di prestigio, fra i quali quelli del prof. Cesare Luzi (dal gennaio 1994 ad oggi), del dott. Franco Ragazzoni (dal novembre 1992 al marzo 1995), del dott. Paul Friedman (dal gennaio 1994 al maggio 1997);

nel periodo 1993/1994 ha frequentato come medico volontario il reparto di chirurgia odontotomatologica del prof. Sfasciotti dell'Università di Roma «La Sapienza»;

ha frequentato nel periodo 1993/1995 come medico frequentatore volontario il servizio di odontoiatria - dell'ospedale Bambino Gesù di Roma;

ha frequentato nel periodo 1993/1995, come medico volontario e con assegnazione della responsabilità di una poltrona, il reparto di odontoiatria conservatrice del prof. G. Goracci, dell'Università di Roma «La Sapienza»;

ha frequentato nel 1995 il reparto di protesi, divisione malattie disfunzionali a carico dell'articolazione temporo-mandibolare, dell'ospedale George Eastman;

ha frequentato dal novembre 1995 al maggio 1998 il servizio di odontostomatologia dell'Ospedale San Camillo di Roma;

ha frequentato nel 1997 il reparto di ortognatodonzia dell'Ospedale George Eastman di Roma;

ha frequentato dal 15 dicembre 1997 al 15 giugno 2000 il reparto di protesi della divisione di odontoiatria e stomatologia dell'ospedale generale «S. Giovanni Calibita» Fatebenefratelli;

nel 1998 è stata in rapporto di collaborazione a Parigi con il prof. Jean-Yves Doukhan docente di protesi presso la VII Università di Parigi;

esercita la libera professione in Puglia, nello studio di cui è la titolare in San Pietro Vernotico (Brindisi), e a Roma, dove è residente.

Incarichi professionali di supplenza nella branca di odontoiatria:

il 14 e il 17 luglio 2000 presso l'ambulatorio di via S. Tommaso D'Aquino dell'A.S.L. RM/E per un totale di 8 ore complessive;

dal 24 luglio al 4 agosto 2000 presso il poliambulatorio U.O. Nomentano 2 di via Nomentana, 338/A dell'A.S.L. RM/A per un totale di 38 ore complessive.

Partecipazione a corsi e seminari:

ha seguito nel 1992 un corso di protesi fissa della durata di due giorni tenuto a Foggia dal dott. G. Calesini;

ha frequentato nel 1993 il corso della durata di due giorni tenuto dal prof. Schilder presso l'Università di Napoli Federico II riguardo la tecnica di preparazione del canale endodontico e la condensazione verticale;

ha completato nel 1993 i corsi annuali teorico-pratici tenuti dai dottori Lamorgese e Malentacca e precisamente: Endodonzia I, Endodonzia II, Chirurgia retrograda, Conservativa I e Conservativa II in Roma;

ha seguito nel 1993 il corso della durata di due giorni del dott. Clifford Ruddle dell'Università di Loma Linda, sulle forze bilanciate in endodonzia, presso l'università di Roma La Sapienza;

ha seguito dal 18 al 20 novembre 1993 il corso di aggiornamento in conservativa tenuto dai dottori Toffenetti Valerio e Vanini;

ha partecipato nell'anno accademico 1993/1994 al corso «ortodonzia intercettiva» organizzato dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio, coordinato dalla dott.ssa A. Di Vincenzo presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma;

ha seguito nell'anno accademico 1993/1994 il corso del prof. G. Marino di protesi totale completa per gli specializzandi in odontostomatologia dell'Università di Roma La Sapienza;

ha partecipato nel 1993/1994 ai corsi di ortodonzia del prof S. Bassani, ripartiti in tre incontri di una settimana ciascuno dedicati ai tre livelli I, II e III classe scheletrica;

ha partecipato dal 30 maggio al 4 luglio 1994 al corso organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e della regione Lazio sull'aggiornamento professionale in endodonzia dei dottori Malagnino e Cantatore;

ha seguito dal 15 novembre al 13 dicembre 1994 il corso di protesi mobile del prof. G. Marino presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e della regione Lazio;

ha partecipato nel 1994/1995 al corso «Clinica chirurgica odontostomatologica» tenuto per la Scuola medica ospedaliera presso l'Istituto George Eastman dai dottori Verniani, Orefici e Mastroianni;

ha partecipato nel 1994/1995 a tre dei quattro livelli del corso teorico-pratico di ortodonzia in tecnica edgewise, tenuto a Roma dal dott. J. Giordanetto;

ha partecipato nel 1995 al corso di aggiornamento professionale organizzato dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e della regione Lazio sulle precancerosi del cavo orale;

ha seguito nel 1995 un corso di protesi fissa della durata di due giorni organizzato dall'A.I.O., tenuto dal prof. M. Martignoni;

ha frequentato nel 1995 il corso organizzato dall'A.N.D.I. di Roma di protesi fissa tenuto dal dott. Mangani;

ha partecipato nel 1995 al corso del prof. G. Marino su protesi parziale rimovibile con attacchi e ganci presso l'Odontotecnica Rinaldi di Roma;

ha seguito dal 14 marzo all'11 aprile 1995 il corso di aggiornamento professionale in parodontologia organizzato dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma e della regione Lazio tenuto dal prof. M. Cattabriga, dell'Università di Roma La Sapienza;

ha seguito nel 1995 il corso di sedazione cosciente in odontoiatria infantile coordinato dalla dott.ssa A. Di Vincenzo presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, organizzato dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio;

ha frequentato nel 1995 il corso di Ortodonzia clinica tenuto dalla dott.ssa M. De Pascalis presso l'Ospedale George Eastman, organizzato dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio;

ha seguito nel 1995 presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e della regione Lazio il corso di Ortognatodonzia tenuto dal dott. Schiavone;

ha partecipato nell'anno accademico 1995/1996 al secondo anno del master in odontostomatologia presso l'Accademia di storia dell'arte sanitaria;

ha frequentato nell'anno accademico 1995/1996 il corso di paradontologia presso l'ospedale San Camillo di Roma organizzato dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio;

ha partecipato nell'anno accademico 1995/1996 e 1996/1997 al corso di perfezionamento biennale in ortognatodonzia presso l'Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma;

ha frequentato nell'anno accademico 1996/1997 il corso di traumatismi dentali presso l'Ospedale George Eastman organizzato dalla scuola medica opedaliera di Roma e della regione Lazio;

nel 1997 ha partecipato al corso di Ortodonzia in tecnica Straight wire del prof. Siciliani;

nel 1997 ha partecipato al corso di protesi fissa della dott.ssa Michele Gaillard presso la clinica Giancotti di Roma;

nel 1997 ha partecipato ai corsi di protesi totale e parziale rimovibile con ganci della durata di tre giorni ciascuno del prof. Glauco Marino in Roma presso il laboratorio odontotecnico Dental Gaia;

ha partecipato dal 1995 a diversi corsi di formazione in Gnatologia quale quello tenuto dal dott. Robert Jankelson sul tema «Occlusione neuromuscolare»;

nel 1998 ha partecipato al corso tenuto dal dott. E. Bernkopf sulle disfunzioni dell'A.T.M. e del sistema cranio-mandibolo-vertebrale;

ha frequentato nell'anno accademico 1998/1999 il corsa «diagnosi, terapia e pianificazione del trattamento parodontale» presso l'Ospedale Fatebenefratelli e il corso «Chirurgia Preprotesica e implantologia» presso la clinica Villa Betania, organizzati dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio;

dal 13 al 28 ottobre 1998 ha partecipato al VII corso di formazione per medici/odontoiatri direttamente responsabili del servizio di prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 626/1994 e decreto ministeriale 16 gennaio 1997) presso l'ordine dei medici e degli odontoiatri di Roma;

ha partecipato durante l'anno 1999/2000 al corso di odontoiatria naturale organizzato dall'Associazione di medicina e odontoiatria naturale;

ha frequentato nell'anno accademico 1999/2000 il corso di «Parodontologia e implantologia» organizzato presso l'Eastman dalla Scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio;

ha partecipato il 4 e il 5 febbraio 2000 al corso «I disturbi dell'ATM» tenuto dal dott. Molina;

ha partecipato dal 3 al 7 luglio 2000 al congresso «Medicina e diritti umani» organizzato dalle associazioni AMCI, FEAMC e FIAMC.

Iscritta per l'anno accademico 2000-2001 ai corso di medicina antroposofica della scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio presso l'ospedale S. Camillo di Roma.

Pubblicazioni.

Articolo «Scelta del momento ottimale di inizio terapia in corso di morso crociato latero-posteriore monolaterale». Autori: Luzi V., De Luca S., Luzi C. jr pubblicato sul bollettino d'informazioni ortodontiche «il Leone» n. 62 pag. 26-32;

articolo «Fisiologia e patologia dello smalto - Prima parte: La fisiologia». Autori V. Luzi, S. De Luca, C. Luzi jr in corso di pubblicazione sulla rivista Rassegna medica della casa editrice Editrice ricerca medica;

articolo «Fisiologia e patologia dello smalto - Seconda parte: La patologia Autori V. Luzi, S. De Luca, C. Luzi jr in corso di pubblicazione sulla rivista rassegna medica della casa editrice Editrice ricerca medica;

articolo «La Protesi, su impianti - parte prima». Autori A. Motta S. De Luca in corso di pubblicazione sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Editrice ricerca medica;

articolo «La Protesi su Impianti - parte seconda». Autori A. Motta S. De Luca in corso di pubblicazione sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Editrice ricerca medica;

articolo «La dentizione decidua-note sintetiche ad uso del pediatra» Autori: Luzi V., De Luca S, Luzi C. jr in corso di pubblicazione sulla rivista rassegna medica della casa editrice Editrice ricerca medica;

articolo «Ideal treatment timing nelle II classi da retrusione mandibolare pura o prevalente». Autori V. Luzi, S. De Luca, C. Luzi jr in corso di stampa sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Ricerca medica;

articolo «Dall'impianto osteointegrato alla protesi finita - parte prima». Autori Luzi V., De Luca S., Luzi C. jr in corso di stampa sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Ricerca Medica;

articolo «Dall'impianto osteointegrato alla protesi finita - parte seconda». Autori Luzi V., De Luca S., Luzi C. jr in corso di stampa sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Ricerca Medica;

articolo «La bocca è una scacchiera ovvero la scacchiera è una bocca». Autori Luzi V., De Luca S., Luzi C. jr in corso di stampa sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Ricerca Medica;

articolo «Paramolare: dente sovrannumerario. Caso clinico». Autori Luzi V, De Luca S., Luzi C. jr in corso di stampa sulla rivista Rassegna Medica della casa editrice Ricerca Medica;

Lingue straniere: inglese e francese.

02A07301

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Libraria 900» a r.l., in Vigevano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa «Libraria 900» a r.l., con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito dott. Angelo Pandolfi in data 11 giugno 1986, repertorio n. 144709, registro delle società n. 5624 tribunale di Vigevano viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07304

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «S.A.R. - Servizi aziendali riuniti a r.l.», in Vigevano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa «S.A.R. - Servizi aziendali Riuniti a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito dott. Domenico Battaglia in data 29 marzo 1993, repertorio n. 42792, registro società n. 7584 tribunale di Vigevano viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07302

DECRETO 15 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa sociale «Aurora» a r.l., in S. Giorgio Lomellina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Aurora» a r.l., con sede in S. Giorgio Lomellina (Pavia), costituita per rogito dott. Gianluca Catalano in data 5 giugno 1997, repertorio n. 4840, registro imprese n. 133971/1997 di Pavia viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1999/2000.

La società cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Pavia, 15 maggio 2002

Il direttore provinciale: MENEGATTI

02A07303

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sant'Anna a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 27 settembre 2001 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Sant'Anna a r.l.», in liquidazione con sede in Milano;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sant'Anna a r.l.», in liquidazione con sede in Milano, codice fiscale n. 07858000156, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Mariangela Quatraro, nata il 20 marzo 1974, con studio a Milano - corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07305

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa lavoratori manzianesi s. a r.l.», in Manziana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 giugno 2000 e del successivo accertamento in data 5 luglio 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa lavoratori manzianesi s. a r.l.», con sede in Manziana (Roma), codice fiscale n. 03642341006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mauro Fusi, nato a Roma il 18 marzo 1962, ivi domiciliato in via Ancona n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07306

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La Fontana a r.l.», in Orta Nova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 15 maggio 2001 del tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «La Fontana a r.l.», con sede in Orta Nova (Foggia);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «La Fontana a r.l.», con sede in Orta Nova (Foggia), codice fiscale n. 01637940717, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Antonio Schiavo, nato il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), Viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07307

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Casa a r.l.», in Noci, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 1° giugno 2001 del tribunale di Bari con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Casa a r.l.», con sede in Noci (Bari);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Casa a r.l.», con sede in Noci (Bari), codice fiscale n. 01224560720, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Domenico Quatraro, nato a ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 1° aprile 1946 ed ivi residente alla prima traversa di via Casamassima, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07308

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Delimar» soc. coop. a r.l., in Manfredonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle atti produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 12 febbraio 2002, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Vista l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delimar» soc. coop. a r.l., in Manfredonia (Foggia) codice fiscale n. 02057550713, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giuseppe Tomaiuolo, nato a Monte S. Angelo (Foggia) il 18 ottobre 1939, domiciliato in Foggia, via Dante Alighieri n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07309

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2002.

Sospensione della revoca delle autorizzazioni concesse ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette disposta con decreto 10 dicembre 2001 e concessione di un periodo di proroga.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 10 gennaio 2002, recante revoca dell'autorizzazione concessa ai laboratori per svolgere analisi nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 1 del predetto decreto con il quale è stata revocata ai laboratori indicati nel citato articolo l'autorizzazione ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;

Vista la comunicazione del 25 marzo 2002 dell'Agenzia delle dogane, con la quale si chiede il riesame delle motivazioni sulle quali è fondata la revoca delle autorizzazioni rilasciate ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette operanti in Torino, Genova, Savona, Como, Pontechiasso (Como), Milano, Verona, Mestre-Venezia, Trieste, Bologna, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari;

Vista l'istanza datata 8 aprile 2002, con la quale la predetta Agenzia delle dogane nel comunicare che per i propri laboratori regionali siti in Torino, Venezia, Roma e Cagliari è stata già avanzata formale domanda di accreditamento ad organismo conforme alla norma europea EN 45003, e che per i restanti laboratori sopra indicati è in corso la formalizzazione di detta domanda, chiede che per gli stessi non produca effetti il citato decreto 10 dicembre 2001;

Viste le note datate 5 febbraio e 28 febbraio 2002 del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori, con le quali il predetto organismo accreditante comunica che i laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette di Torino, Venezia, Cagliari e Roma hanno presentato richiesta di accreditamento;

Considerato che le ragioni esposte dall'Agenzia delle dogane nella istanza sopra richiamata appaiono fondate e condivisibili in quanto dirette a non creare disagio all'utenza in merito alla liquidazione degli aiuti nazionali e comunitari previsti dal regolamento (CEE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che, all'art. 72, prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Ritenuto ragionevole il mantenimento degli effetti dei provvedimenti autorizzatori concernenti i predetti laboratori, revocati con il citato decreto 10 dicembre 2001, per un ulteriore periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del provvedimento amministrativo nei sensi sopra espressi al fine di consentire la prosecuzione, pur se temporanea, delle attività dei predetti laboratori in corso di accreditamento, delle attività concernenti le analisi aventi valore ufficiale nel settore vitivinicolo e a rilasciare certificati di analisi per l'esportazione dei vini;

Decreta:

Art. 1.

La revoca disposta con decreto 10 dicembre 2001, delle autorizzazioni concesse con i relativi provvedimenti amministrativi, ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette indicati nell'art. 2 di detto decreto è sospesa.

Art. 2.

I laboratori indicati nell'articolo precedente sono autorizzati a svolgere le attività concernenti le analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e il rilascio di certificati di analisi per l'esportazione dei vini fino alla scadenza di novanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A07276

DECRETO 15 maggio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falerno del Massico» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dagli interessati, operatori del settore ed organizzazioni di categoria, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «"Falerno del Massico" Primitivo» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;

Visto il parere favorevole della regione Campania sulla sopra citata domanda;

Considerato che il mercato dei vini, per il mutato gusto dei consumatori, è orientato verso prodotti meno aciduli; che l'utilizzo della tecnologia del freddo e la fermentazione malolattica nella produzione dei mosti e dei vini inerenti alla tipologia sopra citata portano all'abbassamento dell'acidità totale; che la raccolta delle uve, rispetto al passato, avviene in uno stato di maturazione più avanzato, determinando una naturale riduzione del valore dell'acidità totale delle uve;

Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidità totale minima dei vini, purché supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «"Falerno del Massico" Primitivo», in conformità alla decisione assunta dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «"Falerno del Massico" Primitivo» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione è ridotto da 6,0 g/l a 4,5 g/l.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07310

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Autorizzazione alle emissionni nell'anno 2003, di carte valori postali ordinarie tematiche.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 mano 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, fra l'altro di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematiche «Scuole e università» e «Le istituzioni»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2001, fra l'altro, di una serie di francobolli e interi postali ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2002, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il cinema italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2003, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Lo sport italiano, «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Scuole e università», «Le istituzioni», «L'ambiente e la natura», «Il cinema italiano»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il cinema italiano», «L'ambiente e la natura», «Le istituzioni», «Scuole e università», «I tesori dei musei e degli archivi nazionali», «Lo sport italiano», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il turismo» e «Il Santo Natale».

Art. 2.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'articolo precedente verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A07324

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 2002.

Modifica al decreto ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001) concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, recante norme sui divieti di circolazione per l'anno 2002;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918, col quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei decreti ministeriali suindicati citati, sono state richieste puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in essi contenute;

Ritenuta l'opportunità e necessità di predisporre un nuovo testo per fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in parola;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;

e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

i) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all'estero; per la provincia di Udine, il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;

n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;

o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;

p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;

v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto;

w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;

x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.

5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituite da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)*, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1, autorizzati alla circolazione in deroga, devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella

richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola, che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)* del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)* del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i prefetti, nel cui territorio ricadano posti di confine, dovranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno all'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdì e dalle ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1° al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali «mezzi d'opera» che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa fissati dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a servizio pubblico per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 10.

1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.

2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all'art. 1 dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione, ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 12.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 13.

1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce le

disposizioni già contenute nel decreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, e nel decreto ministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 257

02A07277

DECRETO 2 aprile 2002.

Autorizzazione al pagamento alle regioni a statuto speciale e alla provincia autonoma di Trento delle somme relative all'anno 2002 per interventi nel settore del trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Visto il decreto ministeriale n. 186/36/1 del 9 gennaio 2002 con il quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio, per l'anno 2002, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 (ex capitolo 7056) dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 10.329.137,98 (pari a 20 miliardi) a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, cosi come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 10.329.137,98, per l'anno finanziario 2002, sul capitolo 8151 (ex capitolo 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni ente intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuno di essi:

Enti	Quote competenza 2002	c/c n.
Friuli-V. Giulia	1.691.293,05	c/c 22714
Sardegna	2.129.455,09	c/c 22709
Sicilia	5.112.716,72	c/c 22721
Valle d'Aosta	636.584,77	c/c 22719
Prov. aut. Trento	759.088,35	c/c 22715
TOTALE	10.329.137,98	

Roma, 2 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A07312

DECRETO 2 aprile 2002.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10 della stessa legge n. 194/1998, che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di L. 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000 con il quale è stata impegnata la somma di L. 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto ministeriale n. 186/36/1 del 9 gennaio 2002 con il quale è stata disposta l'assegnazione

provvisoria delle risorse di bilancio, per l'anno 2002 al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 238.364,72 (pari a L. 461.538.462);

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 238.364,72 per l'anno finanziario 2002 a favore della regione Sicilia sul capitolo 8151 (ex 7056) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Roma, 2 aprile 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

02A07311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2002.

Trasferimento per la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate dall'ufficio locale di Torino 2 all'ufficio locale di Torino 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. L'accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata dal notaio Riccardo Cinque, per il tramite del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, dall'ufficio locale di Torino 2 all'ufficio locale di Torino 3;

2. Pertanto a decorrere dal 10 giugno 2002 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate del notaio Riccardo Cinque sono attribuite all'ufficio locale di Torino 3.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 99, pubblicato nezlla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999 ed ulteriori proroghe.

La rettifica al decreto sopracitato concernente la suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino trova giustificazione nella circostanza che trattasi di una sola istanza e che, come tale, non comporta particolari problemi organizzativi agli uffici interessati, in considerazione della prossima attivazione del servizio di trasmissione telematica degli atti pubblici e scritture private autenticate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 23 maggio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A07290

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 187528 del 29 aprile 2002, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Palermo, con la quale ha comunicato che in pari data presso i locali dell'ufficio è stato trovato il sistema antincendio della sala C.E.D. in allarme con relativa emissione di gas NAF S3;

Considerato che il servizio ha subito un differimento, per ragioni tecniche, alle ore 10 e che il persistere ed il diffondersi di effluvi di gas hanno procurato malesseri, in buona parte del personale, con conseguente chiusura pomeridiana di tutti i servizi al pubblico;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo, ubicato in via M. Toselli n. 132, dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 17, deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, cosi come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del succitato decreto legislativo;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Palermo, ubicato in via M. Toselli n. 132 - Palermo, dalle ore 8 alle ore 10 e dalle ore 14 alle ore 17 del 29 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 maggio 2002

Il direttore compartimentale: GIARRATANA

02A07278

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DECRETO 26 aprile 2002.

Attivazione della sezione staccata di Salerno della Commissione tributaria regionale della Campania.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate della Commissione tributaria regionale di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Salerno, avente come ambito territoriale Avellino e Salerno;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia l'attuale situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Salerno e le prevedibili scadenze degli ulteriori interventi;

Ritenuto che, sulla base della anzidetta relazione, può fissarsi per il giorno 2 luglio 2002 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di questa Commissione;

Detta segreteria, espleterà i servizi di ricezione delle costituzioni e di atti e documenti in genere, relativamente ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle rispettive sezioni, nonché ogni altro servizio amministrativo inerente a tali procedimenti o al personale — magistrati ed impiegati di segreteria — ad essa assegnati, fermo restando le analoghe attribuzioni della segreteria della sede principale di Napoli;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei princìpi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Salerno, come da proprio decreto in pari data, può essere fissato per il giorno 2 luglio 2002 presso i locali siti in Salerno, via degli uffici finanziari, 7;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Napoli alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione della sezione staccata;

Decreta:

L'entrata in funzione della sezione staccata di Salerno della Commissione tributaria della regione Campania a decorrere da 2 luglio 2002. È attivata dalla stessa data la segreteria della detta sezione staccata. Da tale data gli uffici della segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedì e giovedì di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 15,30.

Da tale data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione di costituzione delle parti, nonché di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale — magistrati e impiegati amministrativi — della sezione.

La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale di Napoli.

L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, presso i locali già predisposti, il giorno 2 luglio 2002, ore 11.

La sezione staccata tratterà in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, costituita dall'ambito territoriale di Avellino e Salerno, la revocazione di proprie sentenze, nonché ancora, quale giudice di rinvio — dalla Corte suprema di Cassazione, dalla Commissione tributaria centrale — di procedimenti che in primo grado siano stati ivi radicati.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della Commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del presidente della Commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1992. A tal fine il presidente si recherà periodicamente con frequenza almeno mensile, presso la sede della sezione staccata.

I presidenti delle cinque sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al presidente della Commissione qualsiasi anomalia o irregolarità nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni e proposte in merito.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della Commissione.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato a:

1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse;

3) Agenzia delle entrate sede di Roma e Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di Napoli;

4) uffici finanziari e locali delle province di Avellino e Salerno;

5) presidenti ordini professionali di Napoli, Avellino e Salerno;

6) dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale di Napoli.

Napoli, 26 aprile 2002

Il presidente: D'ALESSANDRO

02A07300

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 maggio 2002.

Sistema Coghinas. Riprogrammazione dei volumi di risorsa derivabili dal 1° maggio al 30 settembre 2002. Ente gestore: ERGA S.p.a. (Ordinanza n. 287).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 281 del 12 marzo 2002 con cui è stata disposta la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2002;

Atteso che, sulla base dei dati messi a disposizione degli enti interessati e sulla base della proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici con la predetta ordinanza il bilancio del sistema idrico Coghinas è stato

accertato, relativamente al periodo 1º febbraio 2002 - 30 settembre 2002, nei seguenti valori:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1º febbraio 2002	62,6
A dedurre perdite per evaporazione	8,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	10,9
Volume derivabile dal 1º febbraio al 30 settembre 2002	43,7

(1) Corrispondente a circa 2 mesi di erogazione potabile - Fabbisogno ridotto del 20%

Atteso che, sulla base della proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici formulata con nota n. 5535 del 26 febbraio 2002 con la predetta ordinanza è stata disposta la ripartizione multisettoriale (usi civili, usi industriali e usi irrigui) di un volume di risorsa idrica di Mmc. 38,2 erogabile dal 1º marzo al 30 settembre 2002;

Atteso che, nell'ambito del costante monitoraggio delle risorse idriche disponibili e dei fabbisogni per gli usi multisettoriali, è stata accertata una variazione dei parametri (risorse idriche disponibili/fabbisogni) che rende necessario un aggiornamento delle assegnazioni disposte con l'ordinanza sopra citata;

Atteso che, per quanto attiene i volumi invasati al 1º maggio 2002 è stato registrato un incremento rispetto ai volumi invasati al 1º febbraio 2002 sino ad un volume complessivo pari a 13,3 Mmc;

Atteso che, con nota n. 1134/04/02 del 15 aprile 2002, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale - Sassari - Portotorres - Alghero ha comunicato i fabbisogni per uso industriale stimati per il periodo 1º maggio - 30 settembre 2002, in un volume complessivo pari a 5 Mmc;

Atteso che, i fabbisogni per uso irriguo sono stimati in un volume pari a 20 Mmc dal 1º maggio al 30 settembre 2002;

Atteso che, su un volume derivabile dal 1º maggio al 30 settembre 2002 pari a 47 Mmc detratti i volumi pari a 13,3 Mmc (usi civili), i volumi pari a 5 Mmc (usi industriali) da 62,6 Mmc a 71,5 Mmc;

Atteso che, ferma restando la stima delle perdite per evaporazione in 8 Mmc, deve essere vincolato, sino al 30 settembre 2002 un volume di 16 Mmc quale scorta minima per uso idropotabile;

Atteso che, pertanto, il volume derivabile dal 1º maggio al 30 settembre 2002, detratti i volumi per perdite a causa dell'evaporazione e quale scorta sino al 30 settembre 2002 è pari a 47,0 Mmc;

Atteso che, con nota n. 2204 del 12 aprile 2002, l'E.S.A.F. ha comunicato che dall'invaso del Coghinas sono necessari prelievi, per usi civili dal 1º maggio al 30 settembre ed i volumi pari a 20 Mmc (usi irrigui) resta disponibile un volume pari a 8,7 Mmc;

Atteso che si rende opportuno vincolare detto volume disponibile al 1º maggio 2002 e gli ulteriori volumi scolanti al serbatoio quale scorta per la regolazione pluriennale dell'invaso del Coghinas;

Vista la nota sopra citata n. 11668 del 3 maggio 2002, con cui l'assessore regionale dei lavori pubblici ha formulato la proposta di programmazione delle risorse idriche disponibili nel sistema predetto come sopra indicato;

Ritenuto di dover provvedere in conformità a tale proposta;

Considerato come sopra meglio illustrato, il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1º maggio 2002 al 30 settembre 2002 nel Sistema idrico Coghinas risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1º maggio 2002	71,5
A dedurre perdite per evaporazione	8,0
A dedurre scorta minima negli invasi al 30 settembre 2002 (1)	16,0
Volume derivabile dal 1º maggio al 30 settembre 2002	47,0

(1) pari a 6 mesi di erogazione potabile

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Coghinas

Con effetto immediato è vincolato, fino al 30 settembre 2002, quale scorta per usi idropotabili, un volume di risorsa idrica pari a 16 Mmc, disponibile nel Sistema Coghinas.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Coghinas

1. Dal 1º maggio al 30 settembre 2002 i seguenti volumi di risorsa disponibili nel Sistema Coghinas sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili (5 mesi)	13,3
Usi industriali (5 mesi)	5,0
Usi irrigui	20,0
Totale erogazioni dal 1º maggio al 30 settembre 2002	38,3

2. L'ulteriore volume invasato al 1º maggio 2002 pari a 8,7 Mmc e gli ulteriori eventuali volumi scolanti al serbatoio sono vincolati quale scorta per la regolazione pluriennale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 maggio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A07329

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, coordinato con la legge di conversione 24 maggio 2002, n. 100, recante: «Proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo *e per le imprese di gestione aeroportuale*». (Testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 2002).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

1-bis. *I commi 1*-bis, *1*-ter *e 1*-quater *dell'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:*

1-bis. *Per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e successive modificazioni, per il trasporto aereo di passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale. La copertura assicurativa statale opera da un massimale di 50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi limitatamente alla parte di danni priva di copertura assicurativa da parte delle imprese commerciali.*

1-ter. *Le imprese di trasporto aereo di cui al comma 1*-bis, *per la parte garantita dallo Stato e previa presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, così determinato:*

a) *premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50 milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal 1º febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo;*

b) *premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi;*

c) *premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi.*

1-quater. *Le altre imprese di cui al comma 1*-bis *devono corrispondere, con le medesime modalità di cui al comma 1*-ter, *un premio così determinato:*

a) *imprese di gestione aeroportuale:*

1) *in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;*

2) *in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;*

b) *esercenti attività di cargo: la copertura di attività di cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.*

1-quinquies. *I premi vengono corrisposti dalle imprese di cui al comma 1*-bis *con decorrenza 27 novembre 2001. Le imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.*

1-sexies. *È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1*-bis, *fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.*

1-septies. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di operatività dell'intervento di cui al presente articolo».*

2. Per il periodo dal 1º aprile al 31 maggio 2002 lo *Stato garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1*-bis, *1*-ter *e 1*-quater, *del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, come sostituiti dal presente articolo.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 450 del 27 dicembre 2001, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 14/2002 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo):

«1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, è prorogato sino al 31 marzo 2002.».

— Il regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 recante: «Rilascio delle licenze ai vettori aerei» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie L n. 240 del 24 agosto 1992.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A06829

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 21 maggio 2002, n. **1248.**

Sportello di assistenza della Cassa depositi e prestiti.

Alle amministrazioni statali

Agli enti pubblici

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle amministrazioni provinciali e comunali

Alle comunità montane e isolane

Alle aziende speciali, ai consorzi e alle S.p.a. e S.r.l. esercenti pubblici servizi

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali

All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)

All'Unione province italiane (U.P.I.)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)

1. *Lo sportello di assistenza.*

In linea con la sua missione istituzionale — quella di sostenere lo sviluppo infrastrutturale ed economico delle collettività locali — la Cassa depositi e prestiti ha ritenuto, già dal marzo 1998, di arricchire, attraverso l'istituzione dello sportello di assistenza, la tradizionale offerta di finanziamenti con una qualificata componente di servizio, a supporto in particolare dei processi programmatori, progettuali e gestionali degli investimenti locali.

Dalla sua istituzione lo sportello ha registrato un ampio utilizzo ed un generale apprezzamento da parte dei soggetti beneficiari, in particolare degli enti territoriali.

L'esperienza maturata, il nuovo scenario normativo, l'attenzione politico-istituzionale ed amministrativa rivolta ai temi centrali della programmazione di bilancio e della pianificazione e progettazione degli investimenti pubblici, unite all'evoluzione degli strumenti di comunicazione a disposizione (internet) sollecitano oggi una revisione dei meccanismi di assistenza CDP, per renderla più mirata ai crescenti bisogni dell'utenza, in particolare verso quelli che si manifestano nelle prime fasi dell'iter programmatorio.

2. *Soggetti beneficiari.*

L'assistenza è rivolta a tutti i mutuatari ordinari della CDP, ossia ai comuni, alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e isolane, alle province, alle città metropolitane, alle regioni, agli enti pubblici ed ai gestori di pubblici servizi.

Resta, comunque, prioritaria l'attenzione da parte dell'Istituto verso le realtà territoriali di minore dimensione, che più di altre evidenziano difficoltà sia nell'impostare i procedimenti programmatori sia nel reperire risorse finanziarie nazionali o comunitarie per la copertura dei connessi investimenti.

3. *Natura e ambiti dell'assistenza.*

Il rinnovato contesto normativo assegna un valore centrale alla dimensione della fattibilità dei programmi.

Le linee di intervento dello sportello saranno pertanto da oggi indirizzate in modo specifico, ancorché non esclusivo, verso il supporto all'individuazione delle esigenze e dei bisogni ed agli studi di prefattibilità e di fattibilità.

Ciò allo scopo di favorire la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione degli investimenti e la programmazione economica, e dunque consentire un disegno più organico delle strategie di sviluppo da perseguire ed una maggiore efficacia delle politiche pubbliche locali.

L'assistenza, fornita gratuitamente, riguarda principalmente due piani:

assistenza di tipo amministrativo, che affronta le problematiche inerenti:

le procedure ed i percorsi amministrativi ed approvativi dei progetti d'investimento, anche in riferimento a specifici settori di intervento;

l'individuazione ed applicazione degli strumenti di accelerazione amministrativa;

l'individuazione del più adeguato strumento di programmazione negoziata o complessa (patti territoriali, contratti d'area, PRUSST, ecc.) nel caso di progetti d'investimento articolati ed intersettoriali;

le opportunità di cooperazione pubblico privato nella realizzazione e gestione di progetti d'investimento (società miste per la gestione dei servizi, STU, project financing, ecc.).

Assistenza di tipo economico-finanziario, che affronta le problematiche inerenti:

le modalità di valutazione finanziaria dei progetti di investimento;

l'individuazione di possibili alternative sul piano economico e finanziario per il finanziamento e la gestione dei progetti in funzione dei settori di appartenenza;

l'individuazione e la scelta delle modalità e degli strumenti di finanziamento dei progetti nell'ambito delle opportunità offerte dalle fonti pubbliche nazionali (leggi di incentivazione e finanziamento nazionali e regionali per settore e materia), dai Fondi strutturali e dalla relativa programmazione territoriale (Quadro comunitario di sostegno, P.O.R., Documenti unici di programmazione, programmi d'iniziativa comunitaria, ecc.), dal mercato creditizio e finanziario con particolare riguardo ai prodotti offerti dalla Cassa depositi e prestiti e da altri soggetti cofinanziatori.

L'assistenza offerta ha carattere generale e svolge funzioni di indirizzo per gli enti beneficiari, anche nella prospettiva di favorirne l'accesso alle attività di finanziamento proprie della Cassa ed al Fondo di progettualità da questa gestito.

L'assistenza fornita non può intendersi in alcun modo sostitutiva delle procedure e degli atti richiesti da amministrazioni ed enti competenti per la definizione degli iter amministrativi, autorizzativi e di finanziamento degli investimenti.

L'assistenza non può ugualmente intendersi sostitutiva delle attività di competenza degli uffici tecnici o dei professionisti abilitati (progettazione, direzione lavori, relazioni specialistiche, collaudo, elaborazione di valutazioni economico-finanziarie, attività relativa alla sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori).

4. *Le modalità di attivazione dello sportello.*

Le funzioni di assistenza sono svolte dallo Sportello operante presso l'Ufficio analisi del mercato della Cassa depositi e prestiti.

Si ribadisce che l'assistenza è fornita agli enti beneficiari a titolo gratuito, anche se la Cassa si riserva di valutare la rilevanza delle richieste e di istruire solo quelle che ritenga accoglibili, anche in funzione di una successiva eventuale divulgazione degli esiti delle attività.

Per questa attività l'istituto, oltre che del personale interno, continuerà ad avvalersi della consulenza di Europrogetti & Finanza, società partecipata dalla Cassa depositi e prestiti. Le richieste di assistenza potranno essere inoltrate:

per via postale all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti, sportello di assistenza, Ufficio analisi del mercato, via Goito n. 4 - 00185 Roma;

via telefax al numero: 06/42217710;

via posta elettronica all'indirizzo: sportello.assistenza@cassaddpp.it

Nell'area «Servizi» del sito internet della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it) è possibile accedere ad un archivio informativo, denominato «Guida alla fattibilità», organizzata in singole schede sintetiche distinte per tipologia di opere (es: discariche, parcheggi di scambio e sostitutivi, impianti di depurazione, ecc.).

In ciascuna scheda gli enti possono accedere ad un indice strutturato che evidenzia, in merito all'elaborazione degli studi di prefattibilità e fattibilità, i temi sui quali è possibile richiedere supporto allo sportello.

Nella stessa area è prelevabile un modello informativo, che può guidare l'utente nella impostazione della richiesta di assistenza e attraverso cui devono essere forniti allo sportello dati e notizie utili alla più puntuale elaborazione della risposta.

Prossimamente si prevede di strutturare, all'interno del sito, delle apposite FAQ, attraverso le quali saranno divulgate in forma generale le risposte ai quesiti più frequentemente rivolti allo sportello.

I referenti della CDP per le attività dello sportello, con cui gli utenti possono concordare ove necessario, anche specifici incontri sul territorio, sono:

dott.ssa Maria Teresa Tamassia - capo Dipartimento impieghi - tel. 06/42215301 - E-mail: mt.tamassia@cassaddpp.it

dott. Giovanni Malitesta, dirigente ufficio analisi del mercato - tel. 06/42214316 - E-mail: giovanni.malitesta@cassaddpp.it

ing. Vincenzo Ferro, responsabile operativo - tel. 06/42212554 - E-mail: vincenzo.ferro@cassaddpp.it

Il direttore generale: SALVEMINI

02A07293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 giugno 2002

Dollaro USA	0,9435
Yen giapponese	116,44
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,64500
Corona svedese	9,1451
Franco svizzero	1,4682
Corona islandese	85,38
Corona norvegese	7,4435
Lev bulgaro	1,9530
Lira cipriota	0,57988
Corona ceca	30,365
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,63
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5811
Lira maltese	0,4118
Zloty polacco	3,7939
Leu romeno	31537
Tallero sloveno	225,6141
Corona slovacca	43,795
Lira turca	1358000
Dollaro australiano	1,6400
Dollaro canadese	1,4417
Dollaro di Hong Kong	7,3591
Dollaro neozelandese	1,9158
Dollaro di Singapore	1,6831
Won sudcoreano	1141,73
Rand sudafricano	9,1449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07456

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergidal»

Estratto decreto n. 169 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigmar Italia S.r.l., con sede in via Sombreno, 11 - Almè (Bergamo), con codice fiscale n. 02277280166.

Medicinale: PERGIDAL.

Confezione A.I.C. n. 032920011 - «7,3 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

È ora trasferita alla società: Valeas Ind.Chim.Farm. S.p.a., con sede in via Vallisneri, 10 - Milano, con codice fiscale n. 04874990155.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluzerit»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 178 del 7 maggio 2002

Società: De Salute S.r.l., via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Specialità medicinale: FLUZERIT:

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802012/;

«1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802024/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluzerit», «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802012, «Fluzerit», «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 951 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico improrogabilmente fino al 31 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07297

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 184 del 7 maggio 2002

Società: Imtix Sangstat S.a.s., Immeuble le Challenge, 58 avenue Debourg - 69007 Lyon (Francia).

Specialità medicinale: LYMPHOGLOBULINE 1 flacone 5 ml - A.I.C. n. 025148014/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lymphoglobuline», 1 flacone 5 ml - A.I.C. n. 025148014, prodotti anteriormente al 5 settembre 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 431 del 12 luglio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eifel»

Estratto decreto n. 211 del 7 maggio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale EIFEL della società ABC Farmaceutici S.p.a. con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - 10121 Torino, codice fiscale n. 08028050014, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale: GLUCONATO FERROSO.

Confezione:

A.I.C. n. 034584019/G - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034584021/G - «80 mg compresse effervescenti» 60 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Eifel», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 034584019-021, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glazidim»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 211 del 7 maggio 2002

Medicinale: GLAZIDIM.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100 (Italia), codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glazidim» è modificata come di seguito indicata:

si approva la sostituzione della sacca solvente usata in associazione al medicinale. Le pareti della nuova sacca proposta «Clear-Flex» sono costituite da tre strati con le seguenti composizioni: uno interno in polietilene; uno intermedio in nylon; uno esterno in polipropilene.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025212097 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 025212109 - «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025212097 - «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml, varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1.g, con dispositivo «Monovial» + sacca infusionale da 100 ml;

A.I.C. n. 025212109 - «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale + sacca da 100 ml, varia a: «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2 g, con dispositivo «Monovial» + sacca infusionale da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Endospray»

Estratto provvedimento n. 72 del 7 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ENDOSPRAY nella confezione bomboletta da 50 g - A.I.C. n. 101950018.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede legale in Brescia - via A. Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la modifica dell'officina per la ripartizione del prodotto (riempimento, chiusura e aggiunta propellenti) dall'officina Vetem - Porto Empedocle (Agrigento) all'officina Rodwer - Castel S. Pietro (Bologna).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07333

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zubrin»

Estratto provvedimento n. 73 dell'8 maggio 2002

Oggetto del provvedimento: specialità medicinale per uso veterinari ZUBRIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numeri di A.I.C. nazionale con decisione della Commissione europea C/2001/522 del 19 luglio 2001.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Limited - Regno Unito - rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a., con sede legale in Milano via Ripamonti n. 9 - codice fiscale n. 0999060158.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

EU/2/00/028/001 - 30 mg 1 blister con 10 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112013;

EU/2/00/028/002 - 50 mg 1 blister con 10 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112025;

EU/2/00/028/003 - 50 mg 3 blister con 30 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112037;

EU/2/00/028/004 - 100 mg 1 blister con 10 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112049;

EU/2/00/028/005 - 100 mg 3 blister con 30 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112052;

EU/2/00/028/006 - 200 mg 1 blister con 10 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112064;

EU/2/00/028/007 - 200 mg 3 blister con 30 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112076;

EU/2/00/028/008 - 200 mg 6 blister con 60 liofilizzati orali - A.I.C. n. 103112088.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prazil N»

Estratto provvedimento n. 74 dell'8 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZIL N soluzione per uso orale.

Confezioni:

flacone da 1000 ml in vetro - A.I.C. n. 101305062;

flacone da 5000 ml in vetro - A.I.C. n. 101305086.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: modifica tempi di sospensione.

Sono autorizzati, ora, per il medicinale veterinario in oggetto i sottoindicati tempi di sospensione:

suini e vitelli: carni: 10 giorni;

broilers: carni: 4 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni.

Vengono inoltre attribuiti i seguenti numeri di A.I.C. alle confezioni in commercio:

flacone da 1000 ml in polietilene - A.I.C. n. 101305098;

flacone da 5000 ml in polietilene - A.I.C. n. 101305100.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Micotil 300»

Estratto provvedimento n. 75 dell'8 maggio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300; nelle confezioni: flacone da 25, 50, 100 ml - A.I.C. n. 101150.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci n. 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Oggetto del provvedimento: nuova confezione e modifica stampati su richiesta della ditta.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101150047 con un periodo di validità di 12 mesi.

Si comunica altresì che la modifica apportata agli stampati del medicinale per uso veterinario suindicato è ritenuta accettabile.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07330

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço Grosso de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da APETAL - Agrupamento de produtores de enchidos tradicionais do alentejo, Lda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Chouriço Grosso de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

02A07279

Domanda di registrazione della denominazione «Paia de Lombo de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da APETAL - Agrupamento de produtores de enchidos tradicionais do alentejo, Lda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Paia de Lombo de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

02A07280

Domanda di registrazione della denominazione «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 102 del 27 aprile 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata da APETAL - Agrupamento de produtores de enchidos tradicionais do alentejo, Lda, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A07292

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vibonati

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 11 gennaio 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 234, in data 30 aprile 2002, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 40 e la porzione di manufatto pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, ubicate nel comune di Vibonati (Salerno), frazione di Villammare, in località Santa Maria Le Piane, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 17, particella n. 915/b, ed indicate con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A07327

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo a precisazioni in merito alle modalità di invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti

Si porta a conoscenza che sul sito Internet dell'Autorità, all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it nella pagina dei comunicati, sono state riportate precisazioni operative in merito alle modalità di invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti, necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 e s.m.i.

02A07288

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Comunicato relativo alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che l'impresa elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata dichiarata decaduta per omesso rinnovo anno 2001.

Ragione sociale: L'Arco di Cardone Fabio e C. S.n.c. - Sede di Roma - Marchio n. 1008.

I punzoni in dotazione sono stati tutti riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Roma.

02A07291

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Ripartizione del fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 2002).

La tabella facente parte dell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituita dalla seguente:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11